

STATUTO

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

“ASILO INFANTILE ENTE MORALE”

Via Matteotti, 12

20029 Turbigo

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 4 Dicembre 2014

Approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia
n. 71 del 22 Gennaio 2015

ORIGINI

ART. 1

L'attuale Scuola dell'Infanzia (già denominata "*Scuola Materna*") fu istituita nel 1906 come "Asilo Infantile di Turbigo".

La Scuola fu eretta in Ente Morale con decreto Vittorio Emanuele III in data 22.11.1906 ed assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge 17.7.1890 n.6972 e ss. mm..

A seguito del D.P.R. 24.7.1977 N.616, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo Infantile Ente Morale venne ricompresa tra le II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni "in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa".

La natura giuridica di IPAB fu mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell'ente disposto con atto della regione Lombardia n.5/25920) del 21 luglio 1992 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 19 ottobre 1992

Col succitato provvedimento di depubblicizzazione all'Ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Libro I Titolo II del codice civile.

Attualmente l'Ente è iscritto presso il Registro regionale delle Persone Giuridiche presso la C.C.I.A.A di Milano al n.430 dal 7/4/2001.

Lo Statuto viene da ultimo adeguato al Decreto 19 novembre 2012, n. 200 (Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91bis, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174)

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI-RAPPORTI ECONOMICI

ART. 2

L'Associazione è regolata dagli art. 14 e seguenti del Codice Civile, è denominata "Asilo Infantile Ente Morale", ha durata illimitata ed ha sede in Turbigo (Milano), via G. Matteotti, n.12.

ART. 3

L'Associazione gestisce una Scuola dell'Infanzia privata Paritaria rispetto a quella Statale tenendo conto dell'adeguatezza delle strutture agli standard previsti dalla Legge, non si prefigge fini di lucro e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Essa ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento

interno, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del comune di Turbigo e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione ed istruzione, morale e culturale, nei limiti consentiti dalla loro età.

ART. 4

I bambini ammessi alla Scuola dell'Infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

ART. 5

La Scuola si ispira ai principi della religione cattolica.

Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza, tenendo conto che siano comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap e che al personale docente e non docente venga applicata la contrattazione collettiva di categoria.

Nella Scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.

ART. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili di proprietà, tra cui la Sede Sociale, e potrà essere incrementato da donazioni, lasciti, fondi o riserve e da ogni altro provento espressamente destinato al suo incremento.

Le entrate di gestione sono costituite:

- a) dalle quote associative da corrispondersi all'atto della iscrizione o del rinnovo dell'adesione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- b) dalle rette di frequenza;
- c) dai contributi concessi da enti pubblici o privati;
- d) da proventi che derivino da sponsorizzazioni di iniziative e da servizi di qualsiasi natura, resi a terzi;
- e) da ogni altro provento non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

Utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, non possono essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, in favore di amministratori, Associati, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività

istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono esclusivamente reinvestiti per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.

ART. 7

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli adempimenti contabili sono disciplinati dalle norme di legge.

ASSOCIATI

ART. 8

A) Sono Associati le persone fisiche che, condividendone le finalità, versano una quota annuale di ammontare definito dal Consiglio di Amministrazione nei termini fissati dallo stesso.

B) Sono Associati Benefattori coloro che, condividendone le finalità, hanno corrisposto già prima d'ora la quota associativa in unica soluzione nell'ammontare a suo tempo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

In adesione alle finalità dell'Associazione, è particolarmente incentivata l'associazione di componenti delle famiglie, in quanto le stesse costituiscono una risorsa essenziale per la vita della Scuola.

Gli Associati hanno diritto di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima. Ogni Associato può recedere dall'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di non compiere atti contrari agli scopi ed agli interessi dell'Associazione.

Perdono la qualità di Associati coloro che, senza giustificato motivo, non provvedono al pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio nonché le Persone Giuridiche che hanno la qualifica di Associato Benefattore qualora si dovessero estinguere e, in ogni caso, chi compie atti contrari agli scopi ed agli interessi dell'Associazione.

Per il recesso e l'esclusione degli Associati si applicano le disposizioni di cui all'art.24 del Codice civile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

ART. 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente .

ART.10

L'Assemblea degli Associati deve essere convocata, ai sensi dell'art.20 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso personale recapitato per posta, email, fax, contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della convocazione e l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti.

L'avviso dovrà essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; tale termine è anticipato a dieci giorni nel caso in cui l'Assemblea debba procedere alla nomina di uno o più consiglieri.

Le candidature a Consigliere devono essere presentate almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo degli Associati, in quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche a mezzo di telegramma.

All'Assemblea possono intervenire tutti gli Associati in regola col versamento della quota associativa.

Il diritto al voto ed alla eleggibilità a Consigliere spetta ad ogni singolo Associato che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 giorni.

Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da altro Associato. Ogni Associato non può avere più di 2 (due) deleghe.

ART.11

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima convocazione l'intervento di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti in Assemblea in proprio o per delega:

Per la modifica dello Statuto è necessaria la presenza, anche in seconda convocazione, di almeno il 50% degli Associati in proprio o per delega

Per lo scioglimento dell'Associazione e o la devoluzione si applicano le disposizioni previste dall'art.21, ultimo comma del Codice civile.

L'Assemblea nomina al suo interno un Segretario che redigerà il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 12

L'Assemblea delibera sulle materia ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, in particolare:

- a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione di propria pertinenza;
- b) delibera, ai sensi dell'art.24 del codice civile, sull'esclusione degli Associati;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio e ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio segreto ed ogni Associato, presente in proprio o per delega, ha diritto ad esprimere due preferenze.

Per lo spoglio delle schede voti viene nominata una commissione elettorale composta da due Associati, che curano il conteggio dei voti e firmano il relativo registro.

ART.13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto:

1. Dal parroco della Parrocchia di Turbigo (o della Comunità Pastorale cui Turbigo appartiene), così come indicato nell'atto originario di costituzione;
2. 8 componenti nominati dall'Assemblea degli Associati, di cui:
 - a) 6 scelti tra gli Associati
 - b) 1 su designazione del Consiglio Comunale
 - c) 1 genitore di un bambino iscritto per l'anno scolastico successivo a quello della data di convocazione dell'Assemblea, scelto tra una lista di candidati proposta da questi stessi genitori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio stesso, fatta eccezione per il componente scelto tra i genitori, che viene nominato su base annuale e la cui carica ha effetto in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, coincidente con il primo giorno di scuola.

Tutti i Consiglieri possono essere rieletti ed esercitano la loro funzione a titolo gratuito.

ART.14

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

ART.15

Non possono far parte del Consiglio, e se eletti o designati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i componenti del Consiglio Comunale di Turbigo o del Consiglio di Istituto di scuole presenti nel Comune di Turbigo ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente Statuto riserva alla competenza dell'Assemblea dei Associati.

In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- a) delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della Scuola;
- b) assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L di categoria e dal regolamento organico del personale;
- c) stipula contratti di collaborazione con aziende e professionisti;
- d) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati ;
- e) delibera sulla partecipazione a Consorzi, Associazioni, Accordi ed Alleanze, richiede e concede Patrocini, il tutto con Enti Pubblici e privati, per attività coerenti con le proprie finalità;
- f) delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- g) delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni eredità e lasciti;
- h) delibera l'alienazione e l'acquisto di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art.17 – comma 2 – del decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno 7 consiglieri;
- i) Delibera l'importo delle rette di frequenza facendo in modo che queste siano di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso e comunque in ottemperanza alle norme di legge e regolamentari riguardanti la materia;
- j) Stabilisce quando la frequenza sia a titolo gratuito tenendo in considerazione la situazione economica e sociale delle singole famiglie;
- k) Redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione. e, successivamente, ne cura la pubblicazione nei modi e nei termini previsti dalla legge.

ART.16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per redigere, in via preliminare, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare, per posta, fax o e-mail a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art 15, lett. h).

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti gli Associati o in materia di licenziamento del personale debbono essere prese sempre con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute da Presidente in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.

Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

ART.17

In caso di decadenza o dimissioni di un consigliere tra i sei scelti tra gli Associati, subentrano i non eletti secondo il numero di voti ottenuti e, in caso di parità, il più anziano.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Consigliere nominato su designazione del Consiglio Comunale o del Consigliere scelto tra i genitori, il Consiglio può cooptare un Consigliere, rispettivamente su designazione del Consiglio Comunale o scelto tra candidati proposti dai genitori, la cui nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile,

Nel caso in cui non fosse comunque raggiunto il numero complessivo di sei Consiglieri, verrà convocata l'Assemblea per la sostituzione.

I membri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio, ferma la ratifica dell'Assemblea di cui sopra.

ART.18

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

In caso di dimissioni dalla carica di Presidente ma non da Consigliere, le relative funzioni verranno esercitate dal Vice Presidente in attesa che il Consiglio nomini quanto prima possibile il nuovo Presidente.

ART.19

La rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di impedimento o assenza, al Vice Presidente.

Il Presidente esercita tutte le funzioni a lui conferite dalla legge e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati dal Consiglio stesso con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Presidente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.

Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, ivi compreso il rilascio di deleghe per specifiche operazioni, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio stesso.

ART.20

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, nel proprio seno o all'esterno.

Egli assiste alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente e con i Consiglieri.

Il Segretario supporta il Consiglio nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili e per attività di carattere amministrativo e normativo.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

ART.21

Lo scioglimento dell'Associazione verrà deliberato dall'Assemblea dei Associati con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art.21 del codice civile. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, verrà devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale ispirata ai principi della religione cattolica, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.22

L'Associazione tiene presso la sede Sociale i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sul quale verranno trascritte tutte le deliberazioni consiliari sottoscritte dal Presidente, dai Consiglieri e dal segretario ed ei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Associati sul quale verranno trascritte tutte le delibere Assembleari sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART.23

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private riconosciute.